



# COMUNE DI ROGHUDI

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Via Roma n. 6 - Roghudi (RC)

Tel. 0965789140 – Fax 0965771327

CF 80003210806 – [comuneroghudi@pec.it](mailto:comuneroghudi@pec.it)

[www.comunediroghudi.it](http://www.comunediroghudi.it)

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**N. 11 del 11/05/2018**

**OGGETTO:** Adozione dei principi applicati della contabilità economico - patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria;

L'anno **DUEMILADICIOTTO** il giorno **UNDICI** del mese di **MAGGIO**, alle ore **11,05**, nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano riuniti i Signori:

	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Carica</i>	<i>Presenti</i>	<i>Assenti</i>
	Zavettieri Pierpaolo	Sindaco	SI	
	Modaffari Pietro	Consigliere	SI	
	Stelitano Leonella Domenica	Consigliere	SI	
	Latella Paolo	Consigliere	SI	
	Cento Orlando	Consigliere	SI	
	Nucera Gianluca Agostino	Consigliere	SI	
	Maesano Mariangela	Consigliere		SI
	Gatto Leonardo	Consigliere	SI	
	Nastasi Luciano	Consigliere	SI	
	Mesano Donatella	Consigliere	SI	
		TOTALI	9	1

Presiede il *Presidente* del Consiglio Comunale sig. *Modaffari Pietro*;

Partecipa alla seduta il Dott. *Rocco Gilberto Artuso*, segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato,

Si dà atto che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole del responsabile dell'area amministrativa;

*Si dà atto che, al momento dell'appello era assente la consigliera Mariangela Maesano la quale è presente dal momento in cui si è discusso e deliberato sull'argomento di cui all'oggetto essendo entrata in aula in momento successivo all'appello. Sono presenti, quindi, n. 10 consiglieri.*

---

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 prevede, per gli enti in contabilità finanziaria, l'adozione di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali nei loro profili finanziario ed economico-patrimoniale;

Nell'ambito di tale sistema integrato, la contabilità economico-patrimoniale affianca la contabilità finanziaria, che costituisce il sistema contabile principale e fondamentale per fini autorizzatori e di rendicontazione dei risultati della gestione finanziaria, per rilevare i costi/oneri e i ricavi/proventi derivanti dalle transazioni poste in essere da una amministrazione pubblica (come definite nell'ambito del principio applicato della contabilità finanziaria) al fine di:

- Predisporre il conto economico per rappresentare le "utilità economiche" acquisite ed impiegate nel corso dell'esercizio, anche se non direttamente misurate dai relativi movimenti finanziari, e per alimentare il processo di programmazione;
- Consentire la predisposizione dello Stato Patrimoniale (e rilevare, in particolare, le variazioni del patrimonio dell'ente che costituiscono un indicatore dei risultati della gestione);
- Permettere l'elaborazione del bilancio consolidato di ciascuna amministrazione pubblica con i propri enti e organismi strumentali, aziende e società;
- Predisporre la base informativa necessaria per la determinazione analitica dei costi;
- Consentire la verifica nel corso dell'esercizio della situazione patrimoniale ed economica dell'ente e del processo di provvista e di impiego delle risorse;
- Conseguire le altre finalità previste dalla legge e, in particolare, consentire ai vari portatori d'interesse di acquisire ulteriori informazioni concernenti la gestione delle singole amministrazioni pubbliche;

Le transazioni delle pubbliche amministrazioni che si sostanziano in operazioni di scambio sul mercato (acquisizione e vendita) danno luogo a costi sostenuti e ricavi conseguiti, mentre quelle che non consistono in operazioni di scambio propriamente dette, in quanto più strettamente conseguenti ad attività istituzionali ed erogative (tributi, contribuzioni, trasferimenti di risorse, prestazioni, servizi, altro), danno luogo ad oneri sostenuti e proventi conseguiti;

RICHIAMATO l'articolo 232 c. 2 del Decreto Legislativo n. 267/2000 (articolo così sostituito dall'art. 74 del D.lgs. n. 118/2011, aggiunto dal D.lgs. n. 126/2014) e l'articolo 233-bis comma 3 del Decreto Legislativo n. 267/2000 (articolo inserito dall'art. 74 del D.lgs. n. 118/2011, aggiunto dal D.lgs. n. 126/2014) ai sensi dei quali rispettivamente:

- "Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2017"
- "Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non predisporre il bilancio consolidato fino all'esercizio 2017";

**DATO ATTO** che con apposita deliberazione consiliare si è stabilito di avvalersi delle possibilità offerte dalla normativa richiamata e pertanto esercitare la facoltà di rinvio fino all'esercizio 2017 della:

- a) Adozione del principio della contabilità economico-patrimoniale (all. 4/3 al D.lgs. n. 118/2011) e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria;
- b) Adozione del piano dei conti integrato strumentale all'affiancamento di cui sopra;
- c) Adozione del principio del bilancio consolidato di cui all'all. 4/4 al D.lgs. n. 118/2011;

**EVIDENZIATO** che il rinvio di cui sopra è stato interpretato come facoltà di rinviare il tutto fino alla scadenza dell'esercizio 2017 e quindi con inizio dell'adozione al 01/01/2018;

**CONSIDERATO** che la Commissione Arconet, su richiesta delle associazioni rappresentative dei comuni, dopo la riunione di mercoledì 12/04/2018 ha pubblicato la FAQ n. 30 in materia di contabilità economico-patrimoniale per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;



**CHE** tale FAQ, partendo dalla non chiara formulazione dell'art. 232, comma 2 del TUEL, espone che gli enti interessati che abbiano utilizzato la facoltà di rinvio dell'introduzione della contabilità economico-patrimoniale, prevista dal richiamato articolo 232, ed abbiano interpretato la norma nel senso di consentire il rinvio dell'obbligo all'esercizio 2018 (inizio della tenuta della contabilità economico-patrimoniale al 1° gennaio 2018), possono utilmente e legittimamente approvare il rendiconto 2017 omettendo il conto economico e lo stato patrimoniale;

**DATO ATTO** che il Ministero dell'Interno, con comunicato del 25/04/2018, ha dato facoltà agli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti di rinviare l'adozione della contabilità economico patrimoniale al 1° gennaio 2018;

Il Ministero ha affermato quanto segue: "Considerata la formulazione poco chiara dell'art. 232 del TUEL, gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, che hanno disposto (come dispositivo da cui discende la volontà dell'organo) la facoltà di rinviare l'adozione della contabilità economico patrimoniale anche per l'esercizio 2017, interpretando in tal senso l'art. 232 del TUEL, possono approvare e successivamente inviare alla BDAP il rendiconto 2017 senza i prospetti relativi allo stato patrimoniale e al conto economico";

Alla luce di quanto sopra questo Ente intende confermare il rinvio al 01/01/2018 dell'adozione dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, del D.lgs. 118/2011 e dall'articolo 232 del Tuel, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4 del medesimo D. Lgs. 118/2011 e dell'adozione del bilancio consolidato di cui agli articoli 11-bis del D.lgs. n. 118/2011 e 233-bis del Tuel;

**DATO ATTO** dei pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con n. 8 voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di Legge, nessun voto contrario e n. 2 astenuti (Gatto e Nastasi) su n. 10 consiglieri presenti e votanti

#### **DELIBERA**

- 1) Di prendere atto della FAQ della Commissione Arconet n. 30 del 12 aprile 2018.
- 2) Di rinviare al 01/01/2018 l'adozione dei principi applicati della contabilità economico patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 118/2011 e dall'articolo 232 del Tuel, unitamente all'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4 del medesimo D.Lgs. n. 118/2011.
- 3) Di rinviare al 01/01/2018 l'adozione del bilancio consolidato di cui agli articoli 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e 233-bis Tuel.

# Comune di Roghudi

Città Metropolitana di Reggio Calabria

**PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**CC 11/2018**

**OGGETTO: OGGETTO: Adozione dei principi applicati della contabilità economico - patrimoniale e il conseguente affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria;**

## **IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA**

**VISTA** la proposta di deliberazione della Giunta Comunale di cui all'oggetto sopra specificato;

**VISTO** l'articolo 49 del D. L.gs 267/2000;

### **ESPRIME**

Parere favorevole sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Roghudi 09/05/2018;



**IL RESPONSABILE**

Dott. Maurizio Monteleone

CC 11 del 22/05/2018

Letto, confermato e sottoscritto

**IL PRESIDENTE**

*Pietro Modaffari*



**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*Dr. Rocco Artuso*

---

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione, a norma dell'art. 124, comma 1, del T.U.E.L. suddetto, viene affissa all'Albo Pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi dal 23-5-18 e fino a tutto il

7-6-18

- ALBO N. 228

L'ADDETTO

*Stelvio*

---

ESITO DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione:

0. **E' DIVENUTA ESECUTIVA** essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del T.U.E.L.;
1. **E' DIVENUTA ESECUTIVA** a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio, senza reclami od opposizioni, per giorni 10 consecutivi non essendo soggetta a controllo necessario o eventuale ( art. 134, comma 3, del T.U.E.L.);

**IL SEGRETARIO COMUNALE**